

### **Ripetizione dell'indebito, conto corrente, causa debendi**

*La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi; pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto.*

### **Tribunale Cassino, sentenza del 27.09.2019**

*...omissis...*

Va, invero, evidenziato che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi; pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; infatti, l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione (ex multis cfr. Tribunale di Roma n. 3325/2018; Tribunale di Bari n. 2855/2018; Tribunale Torre Annunziata n. 503/2018; Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 682/2018; Tribunale Benevento n. 295/2018; Tribunale Napoli n. 1009/2018; Tribunale Lucca n. 1585/2017).

Difatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con specifico riferimento ai rapporti bancari, hanno affermato che il presupposto per la ripetizione dell'indebito è l'esistenza di un pagamento, ovvero di un versamento avente efficacia solutoria, che si configura quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di una apertura di credito oppure quando il limite della apertura di credito è stato superato (sentenza n. 24418/2010).

In tale direzione, si è precisato che, ove durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelievi ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di

ripetizione ove risultanti indebiti, se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accade qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. n. 798/2013).

In altri termini, nei rapporti bancari di conto corrente ancora aperti, lo spostamento patrimoniale idoneo a giustificare l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. presuppone un versamento eseguito su un conto scoperto cui non accede alcuna apertura di credito o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre è sempre possibile per il correntista ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (cfr. Cass. SU 24418/2010).

Alla luce di tali principi, si evidenzia che nel caso che qui ci occupa parte attrice, a fronte dell'esistenza del contratto di conto corrente n. (...) ancora aperto alla data di introduzione del presente giudizio, non ha dimostrato che l'azione di ripetizione è stata proposta per la restituzione di somme eventualmente versate per le finalità sopra indicate, presentandosi le allegazioni articolate da S.G. su tale aspetto imprecise, generiche e sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio.

Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora richiamati, si ritiene che, non avendo parte attrice specificamente dedotto e provato l'esistenza di versamenti di natura solutoria effettuati nel corso del rapporto bancario per cui è causa, la domanda di ripetizione, in quanto proposta in presenza di conto corrente ancora aperto al momento dell'introduzione del presente giudizio, deve dichiararsi inammissibile, essendo, altresì, irrilevante anche l'eventuale chiusura del conto in corso del giudizio (cfr. Tribunale di Roma n. 3325/2018), con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti in omaggio al noto principio della ragione più liquida.

Ciò posto, si ritiene che siffatta inammissibilità si estenda anche alle altre domande c.d. presupponenti aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di ripetizione, con riferimento alla prima non si ravvisa l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

4. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 - 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u., infine, liquidate con decreto del 25.7.2018, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice;

2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in Euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.

3) pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 25.7.2018, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Cassino, il 26 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com